Allegato F

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO
Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it

PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO

REGOLAMENTO GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA **AREA CONTIGUA**

Stagioni venatorie 2018/2019 e 2019/2020

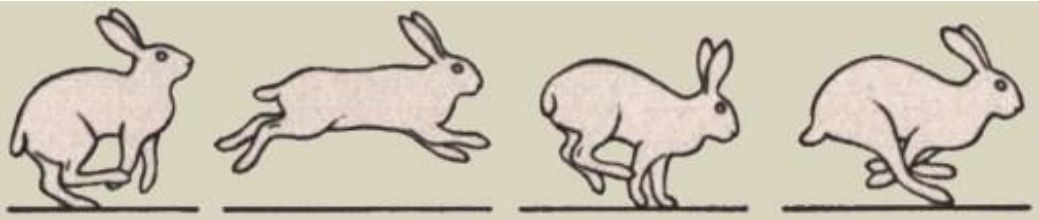

Adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 25/05/2018

Approvato con Deliber a di Giunta Regionale n. 1227 del 30/07/2018

Adeguato per la stagione venatoria 2019/2020 con Delibera di Comitato Esecutivo n……del 26/07/2019

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PIANIFICAZIONE NEL TERRITORIO DI AREA CONTIGUA

Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco fluviale Regionale del Taro, costituiscono applicazione integrata e coordinata dei principi contenuti nelle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di Conservazione degli Uccelli Selvatici, di cui alla Direttiva CEE 2009/147, in materia di Aree Protette di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394 e alla Legge Regionale 17/02/2005 n. 6, alla Legge Regionale 23/12/2011 n. 24 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla Legge 11/02/1992 n. 157 e alla Legge Regionale 15/2/1994 n. 8, modificata dalla Legge Regionale 6/2000, nonché del Regolamento Regionale 1/2008 e delle norme di attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco del Taro approvato con atto di G.R. n°2609 del 30.12.99.

ART. 2
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

La gestione faunistica nell'area contigua è organizzata e svolta esclusivamente dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, di seguito indicato come Ente di Gestione (E.d.G.), in conformità anche con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. Nell'area contigua l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi e i criteri adottati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e ~~dal~~ Calendario Venatorio Regionale al momento vigenti.

ART. 3
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di approvazione del presente Regolamento di durata biennale (stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020), avviene secondo il disposto dell'art. 18, comma 4 della LR 13/2015 e in conformità agli artt. 35, 36, 37, 38 della LR 6/2005.

ART. 4
TABELLAZIONE

La zona di area contigua soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle riportano la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI" e sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente di Gestione (da ora anche E.d.G). Lungo tutto il perimetro dell'area contigua l'Ente di Gestione appone tabelle indicanti il confine del territorio di competenza.

ART. 5
VIGILANZA VENATORIA

~~L~~a vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, come da art. 27, comma 26 LR 24/2011 ed a tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 LR 24/2011.

ART. 6
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Nel territorio di area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi) o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare tutela, l'Ente di Gestione può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite da un apposito piano di contenimento predisposto e attuato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della LR 6/2005 e della normativa vigente e sotto la propria diretta responsabilità e controllo. L'Ente di Gestione organizza le operazioni di cattura e gli abbattimenti, avvalendosi del proprio personale di vigilanza e in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'Ente stesso, come previsto dalla L 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e s.m.i. e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge. In ogni caso il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari o per altre cause, utilizzando prioritariamente mezzi ecologici Nel caso di operazioni rivolte alla fauna ungulata le collaborazioni saranno estese ai soggetti abilitati ai sensi del RR 1/2008. Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del RR 1/2008, nonché di tutti gli atti attinenti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e della legislazione vigente.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 7
PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI CACCIA SPECIALE DI AREA CONTIGUA

L'esercizio dell'attività venatoria si svolge nella Zona di area contigua situata in Comune di Collecchio (PR) così individuata e perimetrata (vedi Allegato 1):
delimitata ad Ovest dal perimetro del Parco, corrispondente al Canale Otto Mulini; a Nord dal confine con il Comune di Parma, coincidente con la strada comunale Castellarso; ad Est dalla strada provinciale per Collecchio fino all'incrocio con la strada consortile Via Martiri della Liberazione per il tratto che va dal ponte sul Rio Manubiola al Molino dei Notari; a Sud dal Canale Naviglio Taro e dal Rio Manubiola.
La Zona sopradescritta ha una superficie complessiva di circa 375 ha e ricomprende oltre al territorio cacciabile, anche una porzione di "Zona di Rispetto", situata a ridosso dell'area naturalistica "Le Chiesuole" nella quale l'esercizio venatorio è vietato, allo scopo di non creare disturbo alla fauna in sosta nell'area naturalistica sopracitata.
I confini di tale suddivisione sono specificati nell'Allegato 1 e segnalati con tabelle posizionate a cura dell'Ente di Gestione. La suddetta Zona di Rispetto corrisponde alla preesistente zona di "Silenzio Venatorio".

ART. 8
ZONE DI AREA CONTIGUA ESCLUSE ALLA CACCIA

Ad esclusione di quanto indicato nell'art. 7, tutte le altre zone che costituiscono l'area contigua, in considerazione della loro disgiunzione rispetto alle zone di caccia precedentemente indicate, delle caratteristiche ambientali e delle colture presenti, sono precluse all'attività venatoria e verranno tabellate come "Zona di Rispetto". In caso di necessità al loro interno saranno consentiti e realizzati solo i piani di controllo di cui al precedente art. 6.

ART. 9
ACCESSO VENATORIO ALL'AREA CONTIGUA E DENSITÀ VENATORIA

Nella Zona Speciale di Caccia in area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria è riservato ai cacciatori aventi diritto per un **massimo di 14 (quattordici) persone per giornata di caccia**, al fine di contenere la pressione venatoria nell'ambito del parametro fissato dal Piano Territoriale del Parco e nel rispetto dell'art. 38, comma 3 della LR 6/2005.

I nominativi sono indicati dal Consiglio Direttivo dell'ATC PR 8 e l'attività venatoria avviene secondo le indicazioni dettate dal presente Regolamento. Nel caso in cui le richieste eccedano i 14 (quattordici) cacciatori, gli autorizzati saranno ripartiti in turni e potranno esercitare l'attività di caccia esclusivamente nelle giornate di calendario loro assegnate secondo la turnazione.

In caso di rinuncia del turno **non** sono ammesse sostituzioni.

ART. 10
TESSERINO DI AMMISSIONE PER LA CACCIA NELL'AREA CONTIGUA

Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori autorizzati all'accesso venatorio nella zona di caccia dell'area contigua, l'Ente di Gestione rilascia apposito tesserino riportante il calendario delle uscite prenotate.

Prima dell'apertura della stagione venatoria, l'Ente di Gestione consegna all'ATC PR 8 un congruo numero di tesserini, definito in base alle richieste della stessa ATC, per la consegna agli aventi diritto. Tale consegna è a cura dell'ATC PR8, che una volta distribuiti i tesserini, comunica tempestivamente all'Ente di Gestione e alla Regione i nominativi dei cacciatori ammessi e la loro ripartizione nei turni calendarizzati, per tutte le giornate di caccia disponibili nell'area contigua.
In ragione del fatto che l'Ente di Gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria (art. 16 L 394/1991, art. 38 LR 6/2005, art. 3, commi 11 e 12 LR 24/2011), il tesserino sarà rilasciato dietro pagamento di una quota fissa_di €_60,00 (sessanta) a carico dei cacciatori che saranno ammessi a svolgere attività venatoria nell'area contigua. La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere consegnata all'Ente di Gestione prima dell'inizio dell'attività venatoria annua. Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di Gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici e per prevenzione e risarcimento danni da fauna selvatica.
Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere obbligatoriamente e immediatamente annotati sui documenti previsti dalle leggi vigenti e nel tesserino rilasciato dall'Ente. In particolare, la giornata dovrà essere annotata apponendo una crocetta sulla data di uscita. A chiusura della stagione venatoria, il Consiglio Direttivo dell'ATC PR8, provvederà a riconsegnare all'Ente di Gestione i tesserini compilati dai singoli cacciatori.
L'Ente di Gestione, precluderà l'accesso nella successiva stagione venatoria a coloro che, entro il 31 marzo, non avranno riconsegnato il tesserino personale. A chiusura della stagione venatoria, ai fini della rendicontazione e programmazione faunistico venatoria, l'Ente di Gestione provvederà ad elaborare i dati relativi agli abbattimenti.

ART. 11
SPECIE CACCIABILI E CARNIERE

In considerazione della peculiarità dell'ambito fluviale che, per ubicazione e caratteristiche ambientali, costituisce un importante punto di sosta lungo le rotte di migrazione delle specie di avifauna acquatica e, in relazione al popolamento faunistico che si rinviene nel territorio di pianura, nonché della particolare condizione climatica annuale, caratterizzata da un elevato e prolungato stato siccitoso, le specie cacciabili nell'area contigua sono le seguenti:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) (solo il maschio);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- volpe (*Vulpes vulpes*).

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di 2 (due) capi di fauna selvatica stanziale e comunque, non più di un capo di lepre.
In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può abbattere complessivamente più di 4 (quattro) capi di lepre.

ART. 12
PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

I periodi generali di attività venatoria sono fissati dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, con le seguenti disposizioni valide per l'annata venatoria 2019/2020 :

- giornate di caccia alla fauna stanziale: non più di 3 alla settimana, mercoledì, sabato e domenica a partire dalla terza domenica di settembre;
- dalla terza all'ultima domenica di settembre l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica;
- orari di caccia: l'attività venatoria è consentita secondo gli orari di inizio indicati nei differenti periodi elencati nel vigente Calendario Venatorio Regionale, con riferimento alla fauna stanziale; il termine è fissato alle ore 13:00, con riferimento all'ora legale o solare in vigore;
- la lepre comune è cacciabile fino al 18 novembre, il fagiano maschio fino al 28 novembre, la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia sono cacciabili dal 15 settembre al 31 ottobre e dal 14 novembre al 30 dicembre, la volpe secondo modalità e tempi espressamente indicati nel vigente calendario venatorio regionale.

Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili. Fatte salve limitazioni più restrittive previste dal vigente calendario venatorio regionale o dal presente regolamento, la caccia alla stanziale termina il 31 dicembre.

ART. 13
REINTRODUZIONI E RIPOPOLAMENTI

L'unica forma di ripopolamento di piccola fauna stanziale che non ha controindicazione tecnica, è quella con animali provenienti da zone di ripopolamento e cattura localizzate nelle vicinanze dei luoghi di destinazione o l'irradiamento naturale. Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali, in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità previo parere dell'E.d.G. Essi avverranno sotto il controllo diretto del personale dell'E.d.G. Al di fuori di tale contesto, al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nel territorio dell'area contigua non è consentita l'immissione di esemplari di riproduttori di nessun tipo.
Nelle porzioni di area contigua indicate dall'E.d.G. è consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e fagiano, sulla base della consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e del calcolo della eventuale quota catturabile. Le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima decade di dicembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio per la lepre (senza l'uso del cane) e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano (rese inattive nottetempo). Le catture vengono autorizzate e realizzate da personale dell'Ente di Gestione, con la collaborazione dei cacciatori aventi diritto e di volontari indicati nominativamente dal Parco stesso. L'E.d.G. previa intesa con la Regione, stabilisce la destinazione del catturato che potrà essere ridistribuito sul territorio dell'area contigua con l'intento di costituirvi e rafforzarvi ecotipi locali, oppure trasferito a condizioni da stabilirsi ad altre zone del territorio dell'E.d.G.
Resta inteso che eventuali azioni di cattura, immissione o reintroduzione, dovranno essere soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dall'Ente di Gestione e sentita la Regione ai sensi dell'art. 38 della LR 6/2005.

ART. 14
RANDAGISMO

Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo.

ART. 15

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI

L'E.d.G. incentiva e ricerca criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.
L'E.d.G. stabilirà graduatorie di merito (tramite punteggi) per i cacciatori che presteranno la loro opera in favore del potenziamento del patrimonio faunistico, dei miglioramenti ambientali e di tutte le attività connesse con la gestione faunistica, comprese le attività di promozione e divulgazione.

ART. 16

RISARCIMENTO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la "Zona Speciale di caccia in area contigua", laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in area contigua nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico – ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.
Le richieste di risarcimento danni relative alla "Zona Speciale", dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell'Ente di gestione che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.
Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in area contigua è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).
I contributi per il risarcimento danni derivati da specie cacciabili in "Zona speciale di caccia in area contigua" sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell'Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamata.
L'Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

ART. 17

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

L'Ente di Gestione programmerà annualmente azioni di miglioramento ambientale a sostegno della fauna selvatica.

ART. 18

ADDESTRAMENTO CINEGENETICO

Il normale addestramento come da Calendario Venatorio, sarà consentito alle sole persone ammesse all'esercizio venatorio nell'area contigua e il termine coinciderà con la data di chiusura della caccia alla fauna stanziale.
A norma dell'allegato F alla delibera Giunta Regionale 503/2018 (in vigore fino alla approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale) "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistico venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria ", in tutti i siti della Rete Natura 2000, compreso il Medio Taro, l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, è vietata dal 1° febbraio al 15 settembre.

ART. 19

SANZIONI

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.
Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981.
Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta della apposita Commissione nominata dall'Ente di Gestione (Delibera di CE n. 108 del 29/12/2014) e qui convalidata anche per il Parco del Taro, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'area contigua per l'annata in corso e fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI

È vietato il trasporto di armi e/o munizioni nell'intero territorio dell'Area Protetta, se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell'area contigua, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente. In seguito all'avvio di tali procedure, nell'area oggetto del rinvenimento, l'Ente di Gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, tra cui: L 394/1991, LR 6/2005, L 157/1992, LR 8/1994 c.m. dalla LR 6/2000 e s.m.i.; RR 1/2008; Dir. 79/409/CEE; Dir. 92/43/CEE e Calendario Venatorio Regionale al momento vigente.
I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui agli artt. 6, 10 e dalle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, saranno destinati prioritariamente alla:

- attuazione dei programmi faunistici del Parco e dell'area contigua;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il presente Regolamento specifico di settore, detta le norme valide per le stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020; fatte salve integrazioni/modifiche che si rendessero necessarie nel corso delle suddette annate, quali adeguamenti/aggiornamenti dovuti ai calendari venatori regionali vigenti e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti.

ALLEGATO 1

al Regolamento per la gestione faunistico venatoria dell'Area contigua del Parco fluviale Regionale del Taro